

CAMERA DEI DEPUTATI N. 933

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA, PIERACCINI

Annunziata il 3 giugno 1954

Miglioramento e conglobamento del trattamento economico del personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre all'approvazione del Parlamento risponde alla necessità, ormai indifferibile, di risolvere il problema del miglioramento e del conglobamento delle retribuzioni di tutti i pubblici dipendenti, la cui urgenza era stata riconosciuta dai due rami del Parlamento, sin dallo scorso anno. Questa proposta di legge è resa ancora più urgente tanto dal fatto che il disegno di legge delega, attualmente in discussione nella competente Commissione del Senato, non investe il problema dell'adeguamento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, quanto dalla necessità di avviare a soluzione l'annoso problema dei « diritti casuali », la cui legge di proroga è molto prossima alla scadenza.

La legge di delega presentata al Senato dal Governo, infatti, parla soltanto di « fissazione del trattamento economico », nel senso dell'attesa unificazione delle varie voci della retribuzione, ma non già del suo miglioramento, che è l'aspetto di maggiore e di più immediato interesse per le categorie dei pubblici dipendenti.

D'altra parte, anche nel caso che il Governo s'impegnasse esplicitamente a risolvere con la legge di delega anche il problema del *miglioramento economico* spettante da lungo

tempo ai pubblici dipendenti — e qualora quel disegno di legge venisse approvato dal Parlamento — ci vorrebbe sempre troppo tempo per risolvere un problema che non può più attendere. È indubitabile, in effetti, che con l'accennato disegno di legge di delega, nella migliore delle ipotesi, gli attesi miglioramenti non potrebbero ottenersi che a lunga scadenza, mentre le condizioni di vita dei pubblici dipendenti, non essendo più oltre tollerabili, esigono che il problema economico venga affrontato con carattere di assoluta e inderogabile urgenza.

Questa esigenza, come già accennato, è stata unanimemente riconosciuta dai due rami del Parlamento che, nelle sedute del 27 e del 28 giugno 1953, discutendosi la legge sul primo acconto a favore degli statali e dei pensionati, approvarono anche un ordine del giorno, nel quale fu affermato che l'acconto stesso doveva considerarsi corrisposto a titolo di anticipo sul « *beneficio derivante dal miglioramento e conglobamento della retribuzione che sarà oggetto di un disegno di legge di prossima emanazione* ».

Siamo ormai a distanza di circa un anno da quel voto e, tranne la concessione di un secondo acconto, la situazione non ha subito sostanziali modifiche e, anzi, deve farsi rilevare che la imminente scadenza del termine

previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 948, viene a riproporre in termini più acuti la questione dei cosiddetti « diritti casuali ».

È evidente che l'azione governativa presenta, nei confronti dei pubblici dipendenti, una grave lacuna, a colmare la quale prevede la presente proposta di legge che, oltre tutto, costituisce principalmente un tardivo adeguamento del valore reale delle retribuzioni all'aumentato costo della vita.

Gli statali e gli altri pubblici dipendenti, infatti, essendo l'unico settore lavorativo privo di scala mobile, sono quelli che maggiormente hanno risentito le gravi conseguenze degli aumenti dei prezzi. Dal marzo 1950 ad oggi, pur tenendo conto degli aumenti nominali conseguiti con la legge n. 212 dell'8 aprile 1952, gli statali hanno subito una diminuzione di circa il 14 per cento del valore reale delle loro retribuzioni. Per i pensionati questa perdita è stata del 16 per cento.

I pubblici dipendenti, che già nel marzo 1950 disponevano di un trattamento economico inferiore a quello, pur tanto insufficiente, delle similari categorie del settore privato, hanno sopportato nel loro insieme una perdita valutata ad oltre 200 miliardi (200.000 lire in media per ogni dipendente) cifra questa che non è stata tolta soltanto al modesto bilancio di tante migliaia di famiglie, ma anche al mercato di consumo, con inevitabili conseguenze negative per l'economia del Paese.

Del resto, a dimostrazione della moderazione e giustizia dei miglioramenti previsti nella presente proposta di legge, si riportano qui di seguito, a titolo indicativo, le misure delle nuove retribuzioni derivanti dall'attuazione della proposta stessa (cifre mensili al netto, per carovita 100 per cento) per alcune categorie:

Inserviente	L.	30.821
Usciere	»	33.695
Capo usciere	»	36.575
1° commesso	»	40.407
Commesso Capo	»	43.096
Agente tecnico	»	36.600
Capo agente tecnico	»	40.634
<hr/>		
Manovale	L.	32.540
Operaio comune	»	33.982
Operaio qualificato	»	35.848
Operaio specializzato	»	39.635
Capo operaio	»	46.778
Donna 7ª categoria	»	31.436
Donna 6ª categoria	»	34.872

Avventizi, 4ª categoria	L.	31.021
Avventizi 3ª categoria	»	34.947
Avventizi, 2ª categoria (diplomati)	»	42.010
Avventizi, 1ª categoria (laureati)	»	46.415
<hr/>		
Grado XIII	L.	34.905
» XII	»	41.487
» XI	»	47.723
» X	»	53.991
» IX	»	62.517
» VIII	»	72.703
» VII (Capo sezione)	»	82.406
» VI (Capo divisione)	»	96.176

Riteniamo che nessuno possa considerare eccessive tali retribuzioni, che per la maggior parte del personale coprono appena, in rapporto alle attuali esigenze di vita, le spese necessarie per l'alimentazione familiare.

Per assicurare le predette retribuzioni, la proposta di legge prevede un aumento variante da un minimo di lire 5.427, per l'inserviente, ad un massimo di lire 16.885 per il grado VI (Capo divisione). Tale aumento è diviso in due voci, di cui la prima (che va da un minimo di lire 1.427 ad un massimo di lire 6.985) è attribuita a tutto il personale, mentre la seconda (che va da un minimo di lire 4.000 ad un massimo di lire 9.900) è attribuita, sotto forma di aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione o di competenze analoghe, soltanto al personale che non fruisce di proventi speciali, di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Questo sistema della duplicazione dell'aumento è stato escogitato dalla necessità di avviare una buona volta a soluzione il problema dei « diritti casuali » ed è chiaro che una soluzione, la quale eliminasse o riducesse i proventi casuali senza contemporaneamente provvedere ad un corrispondente miglioramento delle retribuzioni, si tradurrebbe in una decurtazione del trattamento economico, sempre insufficiente, del personale interessato.

Di qui la necessità di adottare un sistema che, concedendo qualche cosa a tutti, conceda poi qualche cosa di più a quelli che si trovano in posizioni più arretrate. E, poiché il personale provvisto dei « diritti casuali » o di altri proventi speciali, di cui all'articolo 13, comma terzo, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è escluso dal godimento dell'indennità di funzione o dell'assegno perequa-

tivo, è chiaro che un aumento apportato sull'indennità di funzione o sull'assegno perequativo consegue il duplice scopo di migliorare le retribuzioni e di perequarle in una misura non indifferente.

In questo modo sarà finalmente possibile avviare a soluzione soddisfacente il problema dei « casuali » mediante il loro graduale riassorbimento nella retribuzione. Si ritiene, al riguardo, che, con la pratica attuazione della presente proposta di legge, si realizzi un riassorbimento di circa il 70 per cento dei proventi speciali ora in godimento, fatto questo che non può non essere considerato come la prima seria iniziativa intesa ad affrontare, con decisione e con senso realistico, un problema che si trascina da anni.

* * *

Il conglobamento delle varie competenze fisse e continuative in un'unica retribuzione interamente pensionabile risponde, in linea generale, ad una esigenza di normalizzazione dell'istituto retributivo, unanimemente riconosciuta in tutti i settori lavorativi. Su tale esigenza, sia il Parlamento che il Governo hanno più volte avuto occasione di manifestare il proprio consenso.

Per gli statali, in particolar modo, il conglobamento si presenta con carattere di urgenza in relazione soprattutto alle gravissime conseguenze che l'attuale frazionamento retributivo ha portato nelle misure degli

scatti di stipendio, dei compensi per il lavoro straordinario e soprattutto delle pensioni.

Queste conseguenze si sono accentuate con gli ultimi provvedimenti legislativi i quali hanno introdotto nuove sperequazioni ed ingiustizie, soprattutto ai danni dei gradi, delle categorie inferiori e del personale non di ruolo e dei ruoli speciali transitori.

In vista di quanto sopra la presente proposta di legge si ripromette di riportare un po' d'ordine nel sistema retributivo degli statali e, a tal riguardo, valgono le seguenti osservazioni:

1°) *Scatti.* — La proposta di legge stabilisce (articolo 4) che, in analogia con quanto acquisito dai lavoratori dei similari settori privati (banche, istituti di assicurazione, industrie, commercio) deve essere assicurato anche ai dipendenti statali uno scatto biennale pari al 5 per cento della retribuzione del grado o categoria di appartenenza, e ciò indipendentemente dallo sviluppo della carriera.

In attesa, peraltro, di provvedere ad una definitiva sistemazione degli scatti maturati al 30 giugno 1953, la proposta di legge prevede soltanto una modestissima rivalutazione degli scatti in vigore a tale data, in modo da riparare, almeno in parte, alle conseguenze del frazionamento retributivo.

A conferma della esiguità della richiesta, riportiamo le seguenti cifre indicative, per alcuni gradi e categorie di personale, in raffronto con gli scatti in vigore prima della guerra (in valore attuale 1 = 60).

	Scatto in godimento	Aumento proposto	TOTALE	Scatto 1939 in valore attuale
Usciere	156	200	356	1.600
Capo usciere	388	300	688	1.700
Grado XIII	388	150	538	1.400
» XII	302	200	502	1.500
» XI	456	300	756	1.600
» VII.	1.017	700	1.717	4.000

2°) *Lavoro straordinario.* — La proposta di legge (articolo 6) ispirandosi alle norme vigenti in tutti i settori lavorativi, stabilisce che le tariffe per il lavoro straordinario deb-

bono essere adeguate alla complessiva retribuzione, con le dovute maggiorazioni per il lavoro straordinario diurno e per quello festivo e notturno.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

A dimostrazione della grave situazione in atto riportiamo, per alcuni gradi e qualifiche, il raffronto tra le misure orarie in vigore e

quelle che invece spetterebbero in rapporto alla stessa attuale retribuzione:

		Compenso ora in atto	Compenso ora in base alla retribuzione
Usciere	L.	71	170
Operaio comune	»	75	171
Grado XIII	»	83	180
» XI	»	112	248
» VIII	»	211	345
» VI	»	284	502
Avventizio di 4 ^a categoria	»	57	163

3^o) *Sperequazioni.* — La legge 11 aprile 1950, n. 130, ha introdotto alcune gravi sperequazioni nel trattamento del personale di gruppo C, di gruppo B e dei ruoli speciali transitori e non di ruolo. Per il personale dei gruppi C e B, l'istituzione dell'assegno perequativo o indennità di funzione ha completamente alterato il principio tabellare, in base al quale a parità di grado spetta eguale retribuzione, indipendentemente dal gruppo di appartenenza. Tale principio è giustificato dal fatto che la differenziazione tra i vari gruppi si ha di già nel diverso sviluppo della carriera, per cui — ad esempio — mentre il grado XI rappresenta l'inizio della carriera per il gruppo A, lo stesso grado viene raggiunto dal personale di gruppo C dopo 15-20 e persino più anni di servizio.

Per il personale dei ruoli speciali transitori e non di ruolo, occorre ricordare come, in base alla legge del 4 febbraio 1937, n. 100, le mansioni del personale non di ruolo vennero fissate in corrispondenza con quelle assolve dal personale di ruolo. Nelle tabelle retributive (stipendio base) tale principio risulta tradotto, per quanto riguarda il trattamento economico, in una parificazione con gli stipendi del grado iniziale di ruolo organico di gruppo corrispondente. L'istituzione dell'assegno perequativo ha sconvolto questo giusto criterio, determinando un progressivo abbassamento del tenore di vita del personale non di ruolo e dei ruoli speciali transitori. A dimostrazione di ciò riportiamo il seguente raffronto nelle misure dell'assegno perequativo o indennità di funzione:

Personale gruppo C e gruppo B.

	Misure indennità funzione gruppo A	Differenza in meno Gruppo B	Gruppo C
Grado XI	L. 8.215	— 1.637	— 5.151
» X	» 7.076	— 1.610	— 3.616
» IX	» 7.076	— 1.610	— 3.014
» VIII	» 9.073	— 1.799	— 5.011
» VII	» 11.079	— 603	—
» VI	» 13.636	— 603	—

Personale non di ruolo e ruoli transitori.

	Assegno del grado iniziale del personale di ruolo	Differenza in meno per il personale non di ruolo
Subalterni	L. 2.039	— 95
D'ordine	» 2.959	— 920
Concetto (diplomati)	» 6.789	— 4.539
Concetto (laureati)	» 8.215	— 4.643

4^o) *Pensioni.* — La proposta di legge tende, mediante il conglobamento, a riconoscere — nel rispetto dei principi generali a cui si ispira la vigente legislazione in materia di pensioni — un trattamento di quiescenza che sia effettivamente pari ai nove decimi della complessiva retribuzione in godimento all'atto del collocamento a riposo.

In attesa, peraltro, che si provveda ad un definitivo assetto di tutta la materia, la proposta di legge stabilisce (articolo 7) che le pensioni dirette o di reversibilità, in godimento alla data del 30 giugno 1953, siano maggiorate della medesima percentuale degli aumenti previsti a favore del personale in attività di servizio del grado, categoria o qualifica corrispondenti.

5^o) *Indennità carovita e quote di famiglia.* — Sarebbe giusto, in sede di conglobamento, di riparare alle sperequazioni esistenti nella misura dell'indennità di carovita. Vi sono infatti numerose città, che, in base alla popolazione numerica, fruiscono della più bassa indennità (100 per cento), malgrado che l'effettivo costo della vita, accertato dallo stesso Istituto centrale di statistica, sia uguale e persino superiore a quello dei più grandi centri.

Tale problema dovrà essere affrontato al

più presto, almeno per riparare alle situazioni di più palese ingiustizia. In attesa, peraltro, che siano riesaminate e migliorate le attuali misure della indennità di carovita a favore delle località che sono maggiormente colpite dal vigente sistema, la proposta di legge stabilisce che il conglobamento si attui per carovita 100 per cento, fermo restando, beninteso, il pagamento della differenza dovuta a favore delle località che beneficiano di indennità carovita superiore.

Con la proposta di legge si affronta, invece, il problema della unificazione, su base nazionale al 120 per cento, delle misure delle quote di famiglia (articolo 5), in conformità di quanto è già stato riconosciuto per i lavoratori privati. In sede di unificazione si propone un aumento di lire 500 mensili per le quote dei figli e genitori a carico (anche se non conviventi), nonché la eliminazione delle inique differenziazioni introdotte in base al principio della coabitazione, dei nuclei familiari, dalla legge n. 1331 del 1947.

Per documentare la giustezza della richiesta, riportiamo il seguente raffronto per famiglia tipo (moglie e due figli) tra le misure delle quote complementari in atto per gli statali e quelle in vigore nella industria privata.

	STATALI				INDUSTRIA PRIVATA
	100 %	105 %	110 %	120 %	
Famiglia tipo (con quote intere) . .	8.740	9.070	9.360	9.980	10.556
Famiglia tipo (con quote ridotte ai sensi della legge n. 1331 del 1947) .	5.460	5.670	5.870	6.210	10.556

6^o) *Scala mobile.* — La proposta di legge (articolo 8) riconosce a favore dei pubblici dipendenti il diritto all'adeguamento periodico delle retribuzioni all'andamento del costo della vita, in modo che ad ogni 1 per cento di aumento dei prezzi corrisponda un aumento dell'1 per cento delle retribuzioni e pensioni. In caso di discesa dei prezzi è prevista, in analogia con i criteri in vigore nel settore privato, una fascia di sicurezza dell'8 per cento.

L'estensione della scala mobile agli statali ed agli altri dipendenti pubblici non può essere ulteriormente negata o ritardata, ove si consideri che questo diritto è ormai acquisito dai lavoratori di tutti gli altri set-

tori lavorativi, nessuno escluso. D'altra parte tale estensione si rende anche indispensabile per impedire che un così vasto settore lavorativo, come quello degli statali, possa restare indifeso di fronte alle manovre della grande speculazione privata. L'attuazione della scala mobile, nel momento in cui vengono decisi alcuni miglioramenti a favore dei pubblici dipendenti, costituisce mezzo fondamentale di remora ad artificiose speculazioni inflazionistiche.

* * *

L'onere derivante dall'attuazione della presente proposta di legge, che interessa tutti i dipendenti statali e quelli delle Aziende

autonome — escluso il personale delle ferrovie dello Stato per il quale si provvede con separata proposta, in relazione alle particolarità dell'Azienda e dei relativi ordinamenti del personale — è stato accertato, per il 1953-54, in 83 miliardi di lire, in aggiunta ai 40 miliard. già stanziati in dipendenza dei due acconti, corrisposti in conto miglioramenti al personale statale, nell'esercizio corrente (luglio 1953 e aprile 1954).

È peraltro da osservare che non si tratta di una vera e propria maggiore spesa impreveduta, giacché l'onere derivante dai miglioramenti proposti è da considerarsi già anticipatamente recuperato dallo Stato attraverso il maggiore gettito delle imposte realizzate dopo il 1950, proprio in dipendenza dell'aumento dei prezzi.

Infatti, anche in relazione all'attuale sistema fiscale per cui la maggior parte delle imposte grava percentualmente sul prezzo dei prodotti lo Stato ha realizzato un automatico *adeguamento delle entrate all'aumentato costo della vita*, recuperando in questo modo anche i mezzi necessari per provvedere al conseguente *adeguamento delle retribuzioni del personale*.

Riportiamo, al riguardo, le seguenti cifre, rilevate dalle pubblicazioni ufficiali, in merito all'andamento delle imposte indirette:

Tasse, imposte sugli affari e sui consumi, dogane e generi di Monopolio:

Esercizio 1950-51	L.	979.725	Milioni
Esercizio 1951-52	»	1.105.797	»
<hr/>			
Esercizio 1952-53	L.	1.241.468	Milioni
Esercizio 1953-54			
(supponendo un eguale introito)	»	1.241.468	»
<hr/>			
Maggiori entrate 1951-1952 rispetto al 1950			
1951	L.	126.072	Milioni
Idem esercizio 1952-53	»	261.743	»
Idem esercizio 1953-54	»	261.743	»
<hr/>			
Totale	L.	849.558	Milioni
<hr/>			

È evidente che non tutte queste maggiori entrate sono da attribuire all'aumento dei prezzi dei prodotti, ma non vi ha dubbio che almeno una larga aliquota di esse sia

dovuta all'aumentata base di calcolo sulle imposte gravanti percentualmente sui prezzi.

La maggiore spesa di 83 miliardi prevista con la presente proposta di legge deve perciò considerarsi ampiamente recuperata dallo Stato, con notevole anticipo, attraverso l'incremento di imposte verificatosi dal 1950 in poi.

La proposta di legge, che ci onoriamo di sottoporre alla approvazione della Camera, indica, nello stesso tempo, alcune fonti per la copertura della detta spesa di 83 miliardi. Infatti, sulla base di un accurato accertamento tra gli stanziamenti del bilancio preventivo 1953-54 e l'importo delle erogazioni, si è rilevata una disponibilità di circa 33 miliardi di lire (preventivate lire 644 miliardi, a fronte di lire 611 miliardi di spese).

È probabile che tale economia sia in parte da attribuire ai 43.000 posti in organico non ancora coperti, ma anche in questo caso non sembra dubbio che, almeno per l'esercizio 1953-54, la predetta somma sia da ritenere disponibile. Altri 10 miliardi possono essere reperiti, utilizzando una parte del prodotto netto delle Aziende e gestioni autonome, prodotto che nel 1952-53 è stato di 27 miliardi e 727 milioni. Per gli ulteriori 40 miliardi si dovrà provvedere con l'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazione agli stati di previsione per l'esercizio corrente.

* * *

La proposta di legge fissa la decorrenza del conglobamento e miglioramento dal 1° luglio 1953, dovendosi provvedere, peraltro, al recupero, in sede di liquidazione degli aumenti maturati, degli acconti corrisposti nel luglio 1953 e nell'aprile 1954. La predetta decorrenza si ispira alla decisione unanime della Camera e del Senato del 27 e 28 giugno 1953, decisione che ha sancito — con il pagamento del primo acconto — il riconoscimento al diritto dei miglioramenti.

In analogia con i criteri seguiti nei precedenti provvedimenti di miglioramenti economici, è prevista la estensione dei benefici della presente proposta di legge ai segretari comunali e provinciali, al personale delle province e dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché agli enti parastatali e di diritto pubblico in genere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le sottoindicate competenze fisse e continuative del personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto disposto dal successivo articolo 12, sono modificate e conglobate in un'unica retribuzione interamente valutabile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza;

a) stipendio, paga, retribuzione o assegno analogo, nelle misure in vigore al 30 giugno 1953, con un aumento pari al 15 per cento del trattamento iniziale, oltre alle maggiorazioni degli aumenti periodici o scatti di retribuzione di cui all'allegata tabella A);

b) assegno perequativo, indennità di funzione, assegno integratore o competenze analoghe o sostitutive, nelle misure in vigore al 30 giugno 1953, aumentate in conformità dell'allegata tabella B);

c) premio di presenza o di interessamento o assegno analogo o sostitutivo, nelle misure in vigore al 30 giugno 1953, per 26 giornate di presenza;

d) indennità di carovita nella misura in vigore al 30 giugno 1953 per le località con carovita al 100 per cento, salvo quanto disposto con il successivo articolo 2.

La misura netta della nuova retribuzione conglobata deve essere pari, per ciascun grado e categoria di personale, alla somma degli importi netti delle singole competenze conglobate e deve assicurare un aumento minimo netto mensile non inferiore alle 5.400 lire rispetto al trattamento in vigore al 30 giugno 1953.

ART. 2.

Le differenze tra le misure dell'indennità di carovita in godimento al 30 giugno 1953, per le località con indennità carovita superiore al 100 per cento, e la misura dell'indennità conglobata ai sensi della lettera d) del precedente articolo, sono conservate a titolo di « indennità costo-vita ».

ART. 3.

Al personale insegnante non di ruolo e dei ruoli speciali transitori sono estesi gli scatti di retribuzione nelle medesime misure stabilite per tutto l'altro personale non di

ruolo e dei ruoli speciali transitori e con i medesimi criteri di valutazione di anzianità, di cui alla legge 4 aprile 1947, n. 207.

ART. 4.

A decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, è dovuto, per ogni biennio di servizio e indipendentemente dallo sviluppo della carriera, uno scatto automatico di anzianità, pari al 5 per cento della retribuzione iniziale del grado o categoria di appartenenza.

All'atto della promozione al grado o categoria superiore, spetta la retribuzione di scatto immediatamente più elevata, rispetto a quella in godimento al momento dell'avanzamento.

Con apposito provvedimento legislativo, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, sarà provveduto, nella prima attuazione delle norme di cui ai precedenti comma, alla attribuzione della retribuzione di scatto dovuta al personale in servizio al 1° luglio 1953, nel rispetto del trattamento economico in godimento e tenuto conto dell'anzianità di grado e di servizio da ciascuno maturata.

ART. 5.

Le quote complementari di famiglia sono stabilite, per tutto indistintamente il personale e per tutte le sedi di servizio nelle seguenti misure mensili:

lire 4.240 per la prima persona di famiglia acquisita;

lire 3.370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisite e per ciascun genitore a carico, anche se non conviventi. La quota di famiglia per i figli minorenni e a carico, oltre il secondo, è elevata a lire 3.870 mensili.

Gli importi di lire 9.000 e lire 8.000 stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e successive variazioni, sono elevati rispettivamente a lire 22.000 e lire 20.000.

ART. 6.

Al personale spetta il pagamento del lavoro compiuto oltre il normale orario di lavoro, in misura corrispondente alle nuove retribuzioni conglobate e con le maggiorazioni del 20 per cento per il lavoro straordinario diurno e del 30 per cento per quello notturno e festivo. Le misure dei cottimi e dei soprassoldi debbono essere ragguagliate alle nuove retribuzioni fissate dalla presente legge.

Al personale insegnante di ogni ordine e grado, in relazione alle prestazioni straordinarie cui è tenuto nell'assolvimento delle sue funzioni attinenti all'insegnamento, è dovuto un compenso commisurato a 30 ore di lavoro straordinario, da elevarsi a 60 per le categorie di cui alla legge 16 marzo 1948, n. 240.

ART. 7.

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili di cui all'articolo 21 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nonché le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa, le pensioni e gli assegni delle categorie indicate nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e le pensioni dirette e di reversibilità di cui agli articoli 1 e 6 della legge 26 novembre 1953, n. 876, nonché gli assegni di caroviveri, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati o da liquidarsi su stipendi o assegni vigenti anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, sono aumentati nella stessa misura percentuale dell'aumento derivante dalla presente legge a favore del personale in attività di servizio dei gradi, categorie e qualifiche corrispondenti.

ART. 8.

Le misure delle retribuzioni, delle pensioni, dell'indennità costo-vita e delle quote di famiglia derivanti dall'applicazione della presente legge, sono adeguate trimestralmente all'andamento del costo della vita, in modo che ad ogni 1 per cento di aumento del costo della vita corrisponda un aumento dell'1 per cento delle predette competenze. In caso di discesa del costo della vita, l'adeguamento sarà operante con la osservanza di una fascia di sicurezza dell'8 per cento e limitatamente alle diminuzioni eccedenti tale percentuale.

ART. 9.

Le norme della presente legge si applicano altresì al personale delle categorie indicate nell'articolo 12 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

ART. 10.

Le norme della presente legge si applicano, inoltre, ai segretari comunali e provinciali.

Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono

autorizzate a provvedere, mediante deliberazione dei competenti organi, alla revisione ed al conglobamento del trattamento economico del personale dipendente, in modo da assicurare un miglioramento non inferiore a quello derivante dalla applicazione delle norme che la presente legge determina per i gruppi, gradi e categorie dei dipendenti statali cui detto personale è assimilabile, ferma restando la facoltà di adeguamento degli stipendi e dei salari in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Al personale di cui sopra sono altresì estese le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 della presente legge.

ART. 11.

Gli enti parastatali ed in genere tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza e a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonché le Aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie, dai comuni e dagli altri enti suindicati, sono tenuti, entro i limiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 21 novembre 1945, ad aumentare e conglobare il trattamento economico fruito dal proprio personale, dalla data da cui ha effetto la presente legge, secondo le norme di cui ai precedenti articoli, in modo da assicurare comunque un trattamento complessivo non inferiore a quello stabilito per i gradi corrispondenti o parificabili del personale statale.

Al personale, degli enti, istituti, ed aziende predetti, sono inoltre applicate le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 della presente legge.

ART. 12.

Per il personale delle ferrovie dello Stato, in relazione alle particolari caratteristiche dell'Azienda autonoma e agli ordinamenti del personale, si provvede, con separato provvedimento, alla determinazione del nuovo trattamento economico conglobato.

ART. 13.

Alla maggiore spesa di 83 miliardi di lire, derivante dalla attuazione della presente legge, sarà provveduto, per lire 33 miliardi con le maggiori somme disponibili nel bilancio 1953-54 sui capitoli attinenti alle spese del

personale, per lire 10 miliardi con una parte del prodotto netto delle Aziende e gestioni autonome, e, per la differenza di 40 miliardi con una aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1953-54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge. Tale facoltà si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione della presente legge.

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° luglio 1953.

TABELLA ALLEGATO A.

AUMENTO NETTO MENSILE DEGLI SCATTI DI RETRIBUZIONE O AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO, PAGA O ASSEGNO ANALOGO, IN GODIMENTO O MATURATI ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 1953

	Aumento mensile netto dovuto per ogni scatto o an- mento periodico in aggiunta alla maggiorazione del 15 per cento dello stipendio, paga, retribuzione o as- segno iniziale
I. — PERSONALE DEI GRUPPI A, B E C:	
Grado XIII	L. 150
» XII	» 200
» XI	» 300
» X	» 400
» IX	» 500
» VIII	» 600
» VII	» 700
» VI e superiori	» 800
II. — PERSONALE SUBALTERNO:	
Inserviente e qualifiche corrispondenti o parificabili . . .	L. 100
Usciere e qualifiche corrispondenti o parificabili	» 200
Capo usciere e 1° commesso, agente tecnico e qualifiche corrispondenti o parificabili	» 300
Commesso capo, Capo agente tecnico e qualifiche corrispondenti o parificabili	» 400
III. — SALARIATI PERMANENTI E TEMPORANEI ED INCARICATI STABILI:	
4 ^a categoria manovali ed agenti dei fari di 3 ^a categoria . .	L. 100
3 ^a categoria comuni, ed agenti dei fari di 2 ^a categoria . . .	» 150
2 ^a categoria qualificati ed agenti dei fari di 1 ^a categoria e guardiani idraulici	» 200
1 ^a categoria specializzati e agenti dei fari specializzati . . .	» 250
7 ^a categoria, operaie	» 150
6 ^a categoria, operaie	» 200
Capo operaio	» 400
IV. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA:	
Sergenti, sergenti maggiori e gradi equiparabili	L. 200
Marescialli e gradi equiparabili.	» 300
Aiutanti battaglia e gradi equiparabili	» 400
Carabinieri, guardie di finanza, guardie di pubblica sicurezza e agenti custodia carceri	» 100
Appuntati ed equiparabili	» 150
V. — PERSONALE NON DI RUOLO E DEI RUOLI SPECIALI TRANSITORI	
4 ^a categoria e ruoli transitori subalterni	L. 150
3 ^a categoria e ruoli transitori gruppo C)	» 200
2 ^a categoria e ruoli transitori gruppo B)	» 250
1 ^a categoria e ruoli transitori gruppo A)	» 300

Per il personale non espressamente indicato nelle tabelle del presente allegato, è dovuto un aumento pari a quello fissato per il personale di grado e categoria corrispondente o perequabile.

TABELLA ALLEGATO B.

AUMENTO NETTO MENSILE DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO, INDENNITÀ
DI FUNZIONE O COMPETENZE ANALOGHE O SOSTITUTIVE

	Aumento netto mensile dovuto
I. — PERSONALE DEI GRUPPI A, B e C:	
Grado XIII	L. 4.500
» XII	» 5.100
» XI	» 5.900
» X	» 6.700
» IX	» 7.500
» VIII	» 8.300
» VII	» 9.100
» VI e V	» 9.900
» IV e superiori	» 10.700

Aumento integrativo dovuto al personale dei gruppi B e C, in aggiunta a quello di cui alla suesposta tabella, ai fini della perequazione del relativo trattamento a quello dei corrispondenti gradi del gruppo A (gruppo B, per il grado XII):

	Aumento integrativo netto dovuto	
	Gruppo C	Gruppo B
Grado XII	L. 3.725	—
» XI	» 5.151	1.637
» X	» 3.616	1.610
» IX	» 3.014	1.610
» VIII	» 5.011	1.799
» VII	—	603
» VI	—	603

	Aumento netto mensile dovuto
II. — PERSONALE SUBALTERNO:	
Inserviente o qualifiche corrispondenti o parificabili . . .	L. 4.000
Usciere o qualifiche corrispondenti o parificabili	» 4.500
Usciere capo, agente tecnico o qualifiche corrispondenti o parificabili	» 5.300
1° commesso o qualifiche corrispondenti o parificabili . . .	» 6.100
Capo agente tecnico o qualifiche corrispondenti o parificabili	» 6.700
Commesso capo o qualifiche corrispondenti o parificabili . .	» 6.900
<i>Ministero poste e telecomunicazioni (Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi):</i>	
Commesso ed equiparato.	» 4.000
1° commesso	» 5.000
Messaggero di 2ª classe	» 6.000
Messaggero di 1ª classe	» 6.900
Commesso superiore.	» 8.000
Fattorini postali e telegrafici apprendisti, allievi, meccanici e cottimisti.	» 4.000

Segue: TABELLA ALLEGATO B.

		Aumento netto mensile dovuto	
<i>Ministero dei lavori pubblici</i> (Amministrazione autonoma strade statali):			
Allievo cantoniere e cantoniere	L.	4.500	
Cantoniere scelto di 2 ^a classe	»	5.000	
Cantoniere scelto di 1 ^a classe	»	5.300	
Capo cantoniere di 2 ^a classe	»	6.000	
Capo cantoniere di 1 ^a classe	»	6.500	
 III. — SALARIATI ED INCARICATI STABILI:			
5 ^a categoria apprendisti	L.	3.000	
4 ^a categoria manovali ed agenti fari segnalazioni di 3 ^a ca- tegoria	»	4.000	
3 ^a categoria comuni ed agenti fari per segnalazioni di 2 ^a categoria	»	4.700	
2 ^a categoria qualificati, agenti fari per segnalazioni di 1 ^a ca- tegoria e guardiani idraulici	»	5.700	
1 ^a categoria specializzati agenti fari specializzati	»	7.100	
7 ^a categoria operaie	»	4.700	
6 ^a categoria operaie	»	5.700	
Capo operaio	»	8.500	
 IV. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA:			
Sergenti e gradi equiparabili	L.	5.000	
Sergenti maggiori e gradi equiparabili	»	5.500	
Marescialli di 3 ^a classe e gradi equiparabili	»	6.000	
Marescialli di 2 ^a classe e gradi equiparabili	»	6.700	
Marescialli di 1 ^a classe e gradi equiparabili	»	7.500	
Aiutanti di battaglia e gradi equiparabili	»	8.500	
Militari di truppa dei carabinieri, guardie di finanza, guardie di pubblica sicurezza e agenti custodia carceri	»	4.000	
Guardia scelta, appuntati ed equiparabili	»	4.500	
			Aumento netto mensile dovuto (pari alla somma delle colonne 1 + 2)
			Miglioramento comune al per- sonale di ruolo organico del grado iniziale del rispettivo gruppo (1)
			Miglioramento integrativo di perequazione (2)
 V. — PERSONALE NON DI RUOLO E DEI RUOLI SPECIALI TRANSITORI:			
Categoria 4 ^a e ruolo speciale transitorio subalterni	L.	4.000	95
Categoria 3 ^a e ruolo speciale transitorio gruppo C	»	4.500	920
Categoria 2 ^a e ruolo speciale transitorio gruppo B	»	5.100	4.539
Categoria 1 ^a -B e ruolo speciale transitorio gruppo A con inizio grado XI	»	5.900	4.643
Categoria 1 ^a -A e ruolo speciale transitorio grup- po A con inizio grado X	»	6.700	4.031

Per il personale non espressamente indicato nelle tabelle del presente allegato, è dovuto un aumento pari a quello fissato per il personale di grado e categoria corrispondente o perequabile.

CALCOLO DELLA SPESA

Aumento netto.

Gruppo A	N. 16.372	L. 3.146.869.588
» B	» 18.520	» 3.315.218.504
» C	» 33.329	» 5.592.058.511
Subalterni	» 26.153	» 2.489.798.207
Salariati	» 90.693	» 9.568.189.746
Non di ruolo e di ruoli transitori	» 88.449	» 9.510.865.377
Monopoli	» 28.669	» 2.936.271.117
	<u>N. 302.185</u>	<u>L. 36.559.271.050</u>
Recupero proventi speciali (casuali) per 45.000 dipendenti		L. — 4.212.000.000
		<u>L. 32.347.271.050</u>
Militari	N. 271.519	» 26.207.844.975
Insegnanti	» 240.497	» 33.148.140.896
Non di ruolo vari (Poste, Cantontonieri A. N. A. S., ecc)	» 74.713	» 5.436.506.400
	<u>N. 888.914</u>	<u>L. 97.139.763.321</u>
Differenza in meno per posti di organico non coperti (43.000)		» — 4.472.000.000
		<u>L. 92.667.763.321</u>
Aumenti assegni familiari		» 6.200.000.000
Aumento pensioni		» 19.000.000.000
Oneri riflessi: E.N.P.A.S. e previdenziali		» 5.000.000.000
		<u>L. 122.867.763.321</u>